

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giancarlo Seitz per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 della Legge tributaria (Previdenza professionale - secondo pilastro)

del 4 giugno 2012

La previdenza professionale - insieme alla rendita AVS - dovrebbe garantire agli anziani, ai superstiti e agli invalidi la continuazione dello stile di vita abituale.

Imposte sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT e LIFD)

RITIRO fondi Casse Pensione dopo i 55 anni - Nessun aggravio/imposta

Purtroppo l'economia non si muove proprio come dovrebbe. Sempre più spesso leggiamo sui media di licenziamenti, di persone che rimangono senza lavoro e devono far ricorso ai propri risparmi o attingere alla pensione per tirare avanti o per non cadere in assistenza. Queste persone ovviamente non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile e quindi i loro fondi depositati sul secondo pilastro sono parcheggiati, e da ultimo si trovano su un conto di libero passaggio. La persona non trovando lavoro magari è anche passata per l'umiliazione del dover timbrare. Magari, per non andare in assistenza, depressione, ecc. tenta pure la carta dell'imprenditorialità e quindi il capitale depositato sul libero passaggio gli serve al 100%. Giusto quindi sarebbe non penalizzarlo.

Inoltre, in ogni variante scelta, specialmente dopo i 55 anni e/o i 60 anni, per l'economia la persona è vecchia, non più proponibile sul lavoro, quindi la soluzione PRELIEVO DEI FONDI LPP non è un'opzione MA UNA NECESSITÀ DI VITA. Giusto quindi non penalizzare il cittadino che ha lavorato onestamente fino ai "tragici momenti".

Ulteriore premessa, sia l'AVS sia il secondo pilastro, per il lavoratore sono accantonamenti obbligatori e imposti dalla legge, motivo per cui nessuno può sottrarsi. Hanno lo scopo di garantire agli anziani la continuazione dello stile di vita abituale (art. 1 legge federale LPP).

Attualmente, questi prelievi CP vengono tassati con un 2% Cantone + ca. 2% Comune (secondo moltiplicatore) + ca. 2% IFD (totale ca. + 6%). Con i tassi attuali di remunerazione occorrono almeno 4 anni per recuperare, con gli interessi, tali costi.

È un prelievo troppo penalizzante sulla CP... Se vogliamo pure considerare che nel messaggio n. 6328 del 23.02.2010 sulla proposta di modifica della legge tributaria per un'amnistia fiscale **si proponeva** una tassa complessiva del 6,2% (esempio n. 1 a pag. 17). Oggi, nel caso del ritiro della CP la tassa risulta quindi essere superiore, e nettamente superiore se abbiamo Comuni con moltiplicatore attorno al 100%. **VOGLIAMO QUINDI PENALIZZARE** il cittadino che ha lavorato correttamente e si trova senza lavoro e ritira i suoi risparmi per poter sopravvivere o paragonarlo a quello che ha evaso le tasse (vedi proposta amnistia fiscale)?

Ovviamente questa tassa sottrae fondi alla persona che, già duramente toccata dal licenziamento o dalla sorte avversa, si sente ulteriormente depauperata di suoi risparmi, vincolati per legge e accantonati durante tutta l'attività lavorativa. Se la persona attinge ai propri risparmi per non sentirsi umiliata un domani chiedendo magari assistenza allo Stato, di fatto oggi lo Stato gli impone un vincolo e gli fa pagare una tassa per il suo prelievo, non dovuto direttamente ad una sua volontà, ma alla crisi economica. Lo Stato, oltretutto, non riesce a proporgli un lavoro.

Alla luce di tutto ciò, con la presente si chiede quindi al Consiglio di Stato di modificare l'articolo 38 cpv. 1 della legge tributaria:

Art. 38

¹ *Le prestazioni in capitale segnatamente al ritiro dei fondi previdenziali depositati su un conto di libero passaggio, per la persona che ha già compiuto i 55 anni, rimasta senza lavoro e non trovandone altro, dopo varie ricerche, aver subito la disoccupazione, ecc. magari aver lavorato provvisoriamente con redditi inferiori al 50% del precedente lavoro, decide di ritirarsi i propri fondi del secondo pilastro per poter sopravvivere NON vengono imposte separatamente con un'imposta annua intera sia a livello cantonale che comunale.*

E questo anche per il fatto che, dopo essere stato messo a disposizione della persona, tale capitale diventa mezzo proprio e continuerà ad essere tassato come sostanza e reddito della stessa.

Giancarlo Seitz